



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI E IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE
D'ACQUA INTERNE

Roma, 16.12.2014

All'Autorità portuale di Taranto
protocollo.autportta@postecert.it

E, p.c.:

DIV 2 (ex DG porti)
M_IT-PORTI/ 4586
Alleg.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
R.G.S.- I.G.F. - Uff. 7°

rgs.ragionier generale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla Corte dei Conti-
Sezione Controllo Enti
supporto.sezione.controllo.ent@corteconti.it

OGGETTO: Autorità Portuale di Taranto – Rendiconto Generale 2013. Approvazione.

Si fa riferimento alla delibera n. 9/2014 adottata da codesta Autorità Portuale concernente l'approvazione del rendiconto generale 2013.

Detto documento contabile presenta un avanzo finanziario di competenza di € 13.513.003 e un avanzo di amministrazione al 31.12.2013 di € 192.795.157, di cui € 9.678.649 con vincolo di destinazione.

Il conto economico registra un avanzo di € 10.932.935. Dall'esame dello stesso non risulta nessuna indicazione circa la voce "Imposte dell'esercizio", in particolare dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al riguardo si rappresenta che in ossequio all'art.2445 c.c. e al conseguente principio contabile OIC n.25 "Il trattamento delle imposte sul reddito", l'IRAP, al pari delle altre imposte sul reddito deve essere collocata alla voce "Imposte dell'esercizio" del conto economico.

Il valore del patrimonio netto ammonta ad € 210.586.640, con un incremento di €10.932.935 rispetto all'anno precedente.

Si prende atto, dalle specifiche tabelle predisposte, che codesto Ente ha rispettato i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di spese per consulenze, pubblicità, rappresentanza, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni, formazione e autovetture. Relativamente alle spese di consulenza, riportate nel capitolo U113/50, il Collegio dei revisori con verbale n.2/2014 evidenzia che trattasi di esternalizzazioni di servizi e pertanto non soggette al limite normativo.

Inoltre, qualora codesta Autorità abbia partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, si evidenzia quanto disposto dal comma 569 dell'articolo 1, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) che, oltre a prorogare di dodici mesi il termine indicato nell'articolo 3, comma 29 della legge 244/2007 entro il quale procedere alla cessione delle suddette partecipazioni, specifica che, decorso tale periodo, la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato.

Infine, con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenuto nell'articolo 9, comma 1 del decreto legge n.78/2010, tenuto anche conto del parere formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP n.49570 del 6 giugno 2014 di cui si è dato contezza con nota del 2 luglio 2014, n.6942, si invita codesta Autorità ad assicurare l'attuazione di detta disposizione per il periodo 2011/2012 e il Collegio dei revisori dei conti a monitorare quanto richiesto.

Ciò premesso, sulla base degli atti esaminati, tenuto conto dell'avviso favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si comunica ai sensi dell'art. 12, c. 2, lett. a) della legge 84/1994 l'approvazione della delibera in argomento con le sopra formulate osservazioni.

Si richiama, infine, l'attenzione di codesta Autorità, sulla necessità che il rendiconto venga deliberato annualmente nei termini previsti dall'articolo 36, comma 4, del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Direttore Generale

